



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Class. 6.9
Fasc. N.14/2025

ORDINANZA N. 1 / 2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CONSENTIRE L'ADOZIONE DI MISURE FITOSANITARIE DI ERADICAZIONE DELL'ORGANISMO NOCIVO DA QUARANTENA ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS PRESENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLAVERLA.

SINDACO

PREMESSO che il Servizio Fitosanitario della Regione del Veneto, con nota del 28/07/2025, acquisita al protocollo comunale n. 0009469/2025 il 29/07/2025, ha segnalato al Sindaco di questo Comune Enrico De Peron, il rinvenimento della sospetta presenza di esemplari adulti di *Anoplophora spp.* e di piante che manifestano segni d'infestazione localizzati all'interno dei Comuni di Villaverla (VI) e di Caldogno (VI);

VISTO il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n.228/2013, UE n. 652/2014, UE n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e abroga le Direttive 69/464 CEE, 74/647 CEE, 93/85 CEE, 98/57 CE, 2000/29 CE, 2006/91 CE, e 2007/33 CE del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali ed alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/ CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 del 14 dicembre 2021;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari tra cui viene individuato l'organismo nocivo prioritario da quarantene, *Anoplophora glabripennis*;

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli

organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625", il quale, all'art. 6, stabilisce le competenze dei Servizi Fitosanitari Regionali;

VISTA in particolare la lettera b) del comma 3, del sopra citato articolo 6 del D. Lgs. 19/2021, che assegna ai servizi fitosanitari regionali la competenza per l'attuazione delle attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3;

VISTO inoltre l'articolo 32 del D. Lgs. 19/2021, che definisce gli interventi di protezione delle piante, di cui ai commi 2 e 3 e che stabilisce che le misure ufficiali si attuano su tutte le piante e i prodotti vegetali ed ogni altro oggetto per i quali è confermato o sospettato il rischio di introduzione o diffusione di un organismo nocivo. L'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal presente Capo avviene a cura dei proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, del fondo, che ne sostengono gli oneri economici;

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky);

VISTO da ultimo il Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1952 della Commissione del 29 settembre 2025 relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione nel territorio dell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky), per l'eradicazione e il contenimento di tale organismo nocivo all'interno di determinate aree delimitate, che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/893;

VISTO l'art. 5 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1952 il quale specifica che, con la conferma ufficialmente della presenza dell'organismo nocivo, viene delimitata l'area ai fini dell'eradicazione dell'organismo nocivo specificato, definita come "zona infestata", che comprendente la totalità delle piante infestate e delle piante specificate che potrebbero diventare infestate entro un raggio di almeno 100 m intorno alle piante infestate ed una "zona cuscinetto", con un'ampiezza di almeno 2 km oltre i confini della zona infestata nel caso di un'area delimitata per l'eradicazione dell'organismo nocivo specificato;

VISTO che con decreto del Direttore dell'unità organizzativa fitosanitario della Regione del Veneto n. 11772 del 21 ottobre 2025 con oggetto "Definizione dell'area delimitata a seguito della presenza di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky)", è stata dichiarata la presenza nel territorio comunale di Villaverla dell'organismo nocivo da quarantena sopra citato delimitando l'area oggetto dell'infestazione;

RISCONTRATO che con nota acquisita al protocollo comunale n. 13456/2025 il 24/10/2025, il medesimo Direttore U.O. Fitosanitario della Regione del Veneto, comunicava l'inizio delle attività di censimento delle aree interessate dalla presenza del Tarlo asiatico del fusto, al fine di individuare tutti gli arbusti colpiti da tale infestazione e delimitare ulteriormente l'area infestata e la relativa area cuscinetto;

RILEVATO che alla data odierna il censimento sopra menzionato risulta ultimato e che lo stesso ha confermato che gran parte del territorio comunale di Villaverla risulta rientrante nella così detta "zona infestata";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1952, relativo alle misure di eradicazione, al fine di eradicare l'organismo nocivo, le autorità competenti adottano nelle aree delimitate le seguenti misure:

- abbattimento immediato delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi collegati all'organismo nocivo specificato, con rimozione completa delle radici se sono riscontrate gallerie larvali sotto il colletto delle radici della pianta infestata; nei casi in cui le piante infestate siano state individuate al di fuori del periodo di volo dell'organismo nocivo specificato, l'abbattimento e la

rimozione sono effettuati prima dell'inizio del periodo di volo successivo;

- abbattimento di tutte le piante specificate nel raggio di almeno 100 m intorno alle piante infestate ed esame di tali piante specificate per verificare se presentano o meno segni di infestazione;
- rimozione, esame e smaltimento sicuro delle piante abbattute a norma delle lettere a) e b) dell'art. 9, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo nocivo specificato durante e dopo l'abbattimento;
- rimozione, esame e smaltimento sicuro del legno, della corteccia e del materiale da imballaggio di legno associati all'infestazione, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo nocivo specificato;
- divieto di spostamento delle piante specificate e del legno e del materiale da imballaggio di legno specificati potenzialmente infestati al di fuori dell'area delimitata;
- ove opportuno, sostituzione delle piante specificate con altre specie vegetali non sensibili;
- divieto della presenza all'aperto di nuove piante specificate nell'area di cui alla lettera b) dell'art. 9, ad eccezione dei luoghi di produzione di cui all'allegato VIII, punto 17.2, del regolamento (UE) 2019/2072 e delle piante sentinella;

DATO ATTO che le violazioni ai regolamenti sopracitati sono normate dal D. Lgs n. 19 del 02/02/2021 con oggetto "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

DATO ATTO inoltre che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1504 del 20/11/2025 avente per oggetto "Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" per le misure di eradicazione e per il contrasto alla diffusione dell'*Anoplophora glabripennis*", Veneto Agricoltura è stata incaricata di procedere all'eradicazione in argomento su aree pubbliche e private, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1952;

VISTO che con comunicazione pervenuta al protocollo comunale n. 401/2026 del 14/01/2026 Veneto Agricoltura ha stabilito l'inizio delle operazioni di eradicazione dell'organismo nocivo dal giorno 19/01/2026 e fino alla fine del mese di marzo, oltre che indicare le misure di sicurezza che i cittadini devono tenere durante le operazioni sopra citate;

RILEVATO che l'infestazione da tale organismo nocivo, oltre che comportare la lotta obbligatoria ai sensi della relativa normativa nazionale ed europea, pregiudica la stabilità delle piante e pertanto rappresenta un reale pericolo per i cittadini stessi e i loro beni;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito, al fine di garantire la pubblica sicurezza ed incolumità, con prescrizioni ed ordinando dal 19/01/2026 al 31/03/2026 e comunque fino al termine delle operazioni di eradicazione, ai residenti, agli amministratori condominiali, agli operatori commerciali, ai gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che siano interessati dal taglio di piante all'interno delle loro proprietà nel territorio comunale di Villaverla:

- di consentire l'accesso alle proprietà agli operatori ed ai tecnici di Veneto Agricoltura e del Servizio Fitosanitario della Regione del Veneto, per poter svolgere gli interventi obbligatori di contenimento della malattia;
- di non provvedere autonomamente all'abbattimento o potatura delle piante specificate o ospiti, come indicato nel "Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1952", oppure colpite dall'infestazione dell'organismo nocivo;
- di non procedere allo spostamento delle piante specificate o ospiti e del legno e del materiale da imballaggio di legno specificati potenzialmente infestati al di fuori dell'area delimitata;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante fonte di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

RICHIAMATO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che definisce le competenze del Sindaco, con particolare riferimento ai commi 3 e 5;

VISTO l'articolo 54 del D.Lgs 267/2000 che definisce le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, di cui al comma 4 ove il sindaco in qualità di ufficiale del Governo può, con atto motivato, adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO di non dovere procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i., data l'urgenza, le esigenze di celerità del procedimento, oltre che la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato, per la maggior parte delle disposizioni;

VISTI il Nuovo Codice della Strada e il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, di cui al comma 1;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

dal 19/01/2026 al 31/03/2026 e comunque fino al termine delle operazioni di eradicazione, ai residenti, agli amministratori condominiali, agli operatori commerciali, ai gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che siano interessati dal taglio di piante all'interno delle loro proprietà nel territorio comunale di Villaverla:

- di consentire l'accesso alle proprietà agli operatori e ai tecnici di Veneto Agricoltura e del Servizio Fitosanitario della Regione del Veneto, per poter svolgere gli interventi obbligatori di contenimento della malattia;
- di non provvedere autonomamente all'abbattimento o potatura delle piante specificate o ospiti, come indicato nel "Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1952", oppure colpite dall'infestazione dell'organismo nocivo;
- di non procedere allo spostamento delle piante specificate o ospiti e del legno e del materiale da imballaggio di legno specificati potenzialmente infestati al di fuori dell'area delimitata;

PRESCRIVE

a chiunque:

- per ragioni di sicurezza, di rimanere sempre lontani dalle aree di lavoro al fine di evitare qualsiasi pericolo ed interferenza con operatori, mezzi ed attrezzature;
- di mettere in sicurezza anche i propri animali domestici per la loro integrità e quella degli operatori addetti che entreranno all'interno dei cortili e giardini;

Agli operatori impegnati:

- di essere dotati di abbigliamento riportante il logo di Veneto Agricoltura e/o della Regione del Veneto per essere ben riconoscibili;
- di utilizzare automezzi riportanti il logo dell'Agenzia;
- di essere dotati di abbigliamento ad alta visibilità, sempre provvisti di logo;
- di effettuare l'attività solo nelle aree esterne dove vi è la presenza di piante.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- ° sia pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Villaverla e nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;
- ° che il personale della squadra di Protezione Civile ANA Val d'Astico sia di supporto nelle operazioni di osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico del Comune di Villaverla o degli agenti della Polizia Locale;

- ° che all'esecuzione e alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- ° sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza:
 - Veneto Agricoltura
 - Settore Gestione del Territorio del Comune;
 - Capo squadra Protezione Civile squadra ANA Val d'Astico;
 - Comando di Polizia Locale;
 - Comando Stazione Carabinieri di Thiene;
- ° sia trasmessa per conoscenza a:
 - Prefetto di Vicenza;
 - Azienda ULSS 7 Pedemontana – Dipartimento di Prevenzione;
 - Servizio Fitosanitario della Regione Veneto.

AVVERTE

L'amministrazione Comunale è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali e danni materiali per qualsiasi fatto o danno derivabile a persone o beni, in dipendenza dall'esecuzione dell'intervento sopra citato.

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'ufficio Ecologia del Comune di Villaverla, al Servizio Fitosanitario della Regione Veneto ed alla Protezione Civile.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

Ai sensi gli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" per l'inottemperanza alla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;

Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è l'Arch. Romina Caretta dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villaverla.

Villaverla, 16/01/2026

SINDACO
Enrico De Peron

(Documento firmato digitalmente)